

Causa C-391/19

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

21 maggio 2019

Giudice del rinvio:

Varhoven administrativen sad (Bulgaria)

Data della decisione di rinvio:

10 maggio 2019

Ricorrente in cassazione

«Unipack» AD

Resistenti in cassazione:

Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» dell'Agentsia «Mitnitsi»

Procura della Repubblica presso la Varhovna administrativna prokuratura della Repubblica di Bulgaria

ORDINANZA

[omissis]

Sofia, 10 maggio 2019

Il Varhoven administrativen sad (Corte suprema amministrativa) della Repubblica di Bulgaria [omissis].

Il procedimento è disciplinato dal capo XII dell'Administrativnoprotsesualen kodeks (codice di procedura amministrativa; in prosieguo: l'«APK»).

Il procedimento di cui trattasi è stato introdotto con il ricorso in cassazione proposto dalla «Unipack» AD avverso la sentenza [omissis] dell'Administrativen sad Veliko Tarnovo (Tribunale amministrativo di Veliko Tarnovo), in particolare, contro la parte [di detto provvedimento] con cui è stato respinto il ricorso della società avverso l'autorizzazione n. BG004300/40/000225 [omissis] rilasciata dal direttore del Mitnitsa Svishtov (Ufficio doganale di Svishtov) per il ricorso a un

regime doganale speciale, fuori spedizione, in particolare, contro il punto 16.13 dell'allegato alla succitata autorizzazione.

[omissis] La ricorrente in cassazione ha chiesto la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea concernente l'interpretazione dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 al fine di chiarire il significato della nozione di «casi eccezionali».

Il resistente in cassazione – [omissis] non si è espresso sulla richiesta di presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale.

[procedimento nazionale] [omissis]

[omissis] La Sezione del Varhoven administrativen sad, in composizione collegiale con tre membri, ha stabilito che la corretta definizione della controversia dipende dall'interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione, ossia dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (EU) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «regolamento delegato»).

Il giudice adito ha formulato la domanda di pronuncia pregiudiziale nei termini di seguito indicati:

[Or. 2] Parti del procedimento principale:

1. Ricorrente in cassazione – «Unipack» AD con sede e indirizzo amministrativo in Pavlikeni, distretto amministrativo di Veliko Tarnovo [omissis];
2. Resistente in cassazione – Direktor na Teritorialna direktsia «Dunavska» dell'Agentsia «Mitnitsi» (Direttore della direzione territoriale «Area Danubio» dell'amministrazione doganale centrale);
3. Procura presso la Varhovna administrativna prokuratura (Procura amministrativa superiore della Repubblica) della Repubblica di Bulgaria.

Oggetto del procedimento principale:

4. Oggetto del ricorso in cassazione pendente dinanzi al Varhoven administrativen sad è la sentenza [omissis] dell'Administrativen sad Veliko Tarnovo, nella parte in cui respinge il ricorso proposto dalla «Unipack» AD. Tale ricorso era diretto avverso l'autorizzazione n. BG004300/40/000225 [omissis] rilasciata dal responsabile del Mitnitsa Svishtov (Ufficio doganale di Svishtov) per il ricorso a un regime doganale speciale, fuori spedizione, vale a dire contro il punto 16.13 dell'allegato alla summenzionata autorizzazione in base al quale detta autorizzazione acquisisce efficacia alla data di accettazione della domanda.

5. Il procedimento amministrativo dinanzi all'autorità doganale è stato avviato mediante domanda della «Unipack» AD diretta ad ottenere l'autorizzazione al ricorso a un regime doganale speciale, fuori spedizione, vale a dire il regime di uso finale. [omissis] A norma dell'articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, la richiedente chiedeva che l'autorizzazione le fosse concessa con effetto retroattivo al 13 luglio 2017 per il prodotto di seguito indicato: «Foglio di alluminio con uno spessore di 0,007 mm, senza supporto, semplicemente laminato, in rotoli, per usi diversi dall'uso domestico».
6. Con riferimento alla classificazione tariffaria del prodotto «foglio di alluminio (lega di alluminio 8079) senza supporto, semplicemente laminato, con uno spessore di 7 µm, (...) il prodotto è laminato con carta, polietilene o poliestere e utilizzato per la fabbricazione di imballaggi combinati per il rivestimento esterno o interno», nei confronti della «Unipack» AD era stata emanata una decisione relativa a un'informazione tariffaria vincolante (decisione ITV) avente efficacia dal 28 settembre 2015 per il periodo di sei anni [omissis]. Il prodotto era stato classificato al codice NC 7607 11 19 e al codice TARIC 7607111990 – «Altri». Detto codice veniva successivamente eliminato con le modifiche apportate al TARIC il 1° giugno 2016.
7. In data 13 e 27 giugno 2017, rispettivamente, la «Unipack» AD importava dalla Cina fogli di alluminio senza supporto - in particolare 6 058 kg netti e 23 160,80 kg netti di prodotto - dichiarati come «Altri» al codice tariffario 7607111993. Con decisione [omissis] del direttore del Mitnitsa Svishtov, il codice TARIC riportato nella casella 33 del documento amministrativo unico del 27 giugno 2017 per la parte di prodotto descritta come «foglio di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, ricotto o no» veniva corretto e veniva stabilito un nuovo codice TARIC 7607111930. Successivamente, a fronte dello sdoganamento del prodotto di cui trattasi, venivano applicati ulteriori dazi doganali e un'imposta sul valore aggiunto maggiorati con un dazio antidumping del 30 % in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271.
8. Il quantitativo totale di fogli di alluminio di cui alle importazioni del 13 e del 27 giugno 2017 veniva lavorato, rispettivamente, fino al 30 settembre 2017 e al 31 ottobre 2017 per la fabbricazione di imballaggi combinati **[Or. 3]** e non destinato all'uso domestico.
9. Nel periodo tra il 26 agosto 2015 e il 18 maggio 2016 venivano importati dalla Turchia e dalla Cina fogli di alluminio con uno spessore di 7-µm e codice TARIC 7607111990. Tra il 15 settembre 2016 e il 30 gennaio 2017 venivano importati dalla Turchia e dalla Cina, con codice TARIC 7607111995, fogli di alluminio con uno spessore di 7-µm; tra il 21 marzo e il 7 giugno 2017 venivano importati dalla Turchia fogli di alluminio con uno spessore di 7-µm con il codice TARIC 7607111993.

10. I fatti sono pacifici. Controversa è la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 per riconoscere efficacia retroattiva all'autorizzazione dell'uso finale.

Disposizioni di diritto fatte valere:

Disposizioni di diritto nazionale

11. Articolo 170, paragrafo 2, dell'APK

«(2) In caso di impugnazione del diniego di adozione di un atto amministrativo, la parte che propone l'impugnazione deve comprovare la sussistenza dei presupposti per la sua adozione».

Disposizioni del diritto dell'Unione

12. Articolo 1, paragrafi 1 [e] 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli di alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese

«Articolo 1

(1) È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg e attualmente classificati al codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111910), originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese (la "RPC").

(2) Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti: **[Or. 4]**

Paese	Società	Dazio antidumping	Codice aggiuntivo TARIC
Armenia	Closed Joint Stock Company Rusal-Armenal	13,4 %	A943
	Tutte le altre società	13,4 %	A999
RPC	Alcoa (Shanghai) Aluminium Products Co., Ltd. e Alcoa (Bohai) Aluminium Industries Co., Ltd.	6,4 %	A944
	Shandong Lofen Aluminium Foil Co., Ltd.	20,3 %	A945
	Zhenjiang Dingzheng Aluminium Co., Ltd.	24,2 %	A946
	Tutte le altre società	30,0 %	A999
	Companhia Brasileira de Alumínio	17,6 %	A947
Brasile	Tutte le altre società	17,6 %	A999

13. Articoli 1 e 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 della Commissione, del 31 maggio 2016, che apre un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese e che dispone la registrazione di tali importazioni

«Articolo 1

Conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 è aperta un'inchiesta per stabilire se le importazioni nell'Unione di:

– fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o

– fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg e di larghezza superiore a 650 mm, anche ricotti, o

[Or. 5]– fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, o

– fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli, di peso superiore a 10 kg, indipendentemente dalla larghezza, anche ricotti, se presentati con almeno due strati,

originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati con i codici NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607111930, 7607111940 e 7607111950) ed ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080) eludano le misure istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384.

Articolo 2

A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, le autorità doganali prendono le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

L'obbligo di registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

La Commissione può, mediante regolamento, ordinare alle autorità doganali di cessare la registrazione delle importazioni nell'Unione dei prodotti fabbricati dai produttori che hanno presentato una domanda di esenzione dalla registrazione e la

cui situazione risulta conforme alle condizioni previste per la concessione di un'esenzione».

14. Articolo 1, paragrafi 1, 4 e 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, del 16 febbraio 2017, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di determinati fogli di alluminio leggermente modificati

«Articolo 1

1. Il dazio antidumping definitivo applicabile a “tutte le altre società” istituito dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni nell'Unione di:

– fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), oppure

[Or. 6]– fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm e in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111940), oppure

– fogli di alluminio di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111950), oppure

– fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,021 mm e non superiore a 0,045 mm, costituiti da almeno due strati, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 90 (codici TARIC 7607119045 e 7607119080) (...)

4. Il prodotto descritto al paragrafo 1 è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. Un'esenzione è subordinata alle condizioni stabilite nelle relative disposizioni doganali dell'Unione concernenti il regime di uso finale, in particolare nell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.

5. Il dazio esteso dal paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 nonché all'articolo 13, paragrafo 3, e all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036, ad eccezione delle importazioni prodotte dalle società elencate al paragrafo 2 del presente articolo e ad esenzione delle importazioni per le quali può essere dimostrato che sono state utilizzate per usi diversi dall'uso domestico conformemente al paragrafo 4».

15. Articoli 254, paragrafo 1, 211, paragrafo 1, lettera a), 33, paragrafo 2, e 34, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (in prosieguo: il «codice doganale dell'Unione»)

«Articolo 254

Regime di uso finale

1. Nel quadro del regime di uso finale, le merci possono essere immesse in libera pratica in esenzione da dazio o a dazio ridotto a causa del loro uso particolare».

«Articolo 211

Autorizzazione

1. È richiesta l'autorizzazione delle autorità doganali per:

a) il ricorso al regime di perfezionamento attivo o passivo, di ammissione temporanea o di uso finale; (...)».

[Or. 7] «Articolo 33

Decisioni relative alle informazioni vincolanti

2. Le decisioni ITV o IVO* sono vincolanti, soltanto per quanto riguarda la classificazione tariffaria o la determinazione dell'origine delle merci:

a) per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, soltanto in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione ha efficacia;

b) per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, soltanto a decorrere dalla data in cui riceve o si ritiene che abbia ricevuto notifica della decisione».

«Articolo 34

Gestione di decisioni relative a informazioni vincolanti

1. Una decisione ITV cessa di essere valida prima dello scadere del periodo di cui all'articolo 33, paragrafo 3, qualora non sia più conforme alla legislazione in conseguenza:

a) dell'adozione di una modifica delle nomenclature di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere a) e b); (...)».

* NdT: Decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine.

16. Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [della Commissione] del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

«Articolo 172

Effetto retroattivo

(Articolo 22, paragrafo 4, del codice)

1. Se le autorità doganali concedono un'autorizzazione ad efficacia retroattiva in conformità all'articolo 211, paragrafo 2, del codice, l'efficacia dell'autorizzazione non può essere anteriore alla data di accettazione della domanda.

2. In casi eccezionali le autorità doganali possono consentire che l'efficacia dell'autorizzazione di cui al paragrafo 1 decorra da un anno o, nel caso di merci che rientrano nell'allegato 71-02, da tre mesi prima della data di accettazione della domanda».

[Or. 8] Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea

17. Dall'esame compiuto non sono emerse, alla data della decisione sulla presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale, sentenze in via pregiudiziale della Corte concernenti l'interpretazione dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato.

Argomentazioni delle parti

18. La «Unipack» AD ha chiesto la presentazione di una domanda di pronuncia pregiudiziale.
19. Il direttore della Teritorialna direktsia «Dunavska» dell'Agentsia «Mitnitsi» non si è espresso su detta domanda.

Motivazione del rinvio

20. Con il regolamento (CE) n. 925/2009(2) (regolamento originario) del Consiglio veniva istituito, per tutte le altre società, eccetto quelle ivi indicate nell'articolo 1, paragrafo 2, un dazio antidumping definitivo nella misura del 30% sulle importazioni dalla Repubblica popolare cinese di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,008 mm e non superiore a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, presentati in rotoli di larghezza non superiore a 650 mm e di peso superiore a 10 kg. Nel dicembre 2015, con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, il periodo di validità delle misure relative a detto stesso prodotto veniva prorogato. Muovendo dall'articolo 13 del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/865 (in prosieguo: il «regolamento di avvio di un'inchiesta»), la Commissione apriva

un'inchiesta. In conformità degli articoli 13, paragrafo 3, e 14, paragrafo 5, del regolamento di base, con il regolamento di avvio di un'inchiesta la Commissione ordinava alle autorità doganali di registrare le importazioni dei prodotti leggermente modificati provenienti dalla Repubblica popolare cinese.

21. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/271 della Commissione, il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» e istituito con l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 925/2009 sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese veniva esteso alle importazioni nell'Unione di fogli di alluminio di spessore non inferiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codice TARIC 7607111930), (v. articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento). Il dazio esteso dall'articolo 1, paragrafo 1, è riscosso sulle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese registrate in conformità all'articolo 2 del regolamento che apre un'inchiesta [articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/271]. Il prodotto descritto nell'articolo 1, paragrafo 1, è esentato dal dazio antidumping definitivo se è importato per usi diversi dall'uso domestico. L'esenzione è riconosciuta a norma delle disposizioni doganali in materia di regime di uso finale ai sensi dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione.
22. Conformemente all'articolo 211, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale dell'Unione, l'autorizzazione delle autorità doganali è richiesta per il ricorso al regime di uso finale. L'autorizzazione impugnata dinanzi all'Administrativen sad Veliko Tarnovo rappresenta un'autorizzazione siffatta con cui **[Or. 9]**, a norma dell'articolo 172, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, è stata riconosciuta efficacia retroattiva dalla data di accettazione della domanda (punto 16.13 dell'autorizzazione).
23. La ricorrente in cassazione ha chiesto di estendere l'efficacia retroattiva dell'autorizzazione anche alle importazioni del 13 e del 27 giugno 2017, anteriori alla data di accettazione della domanda (18 agosto 2017), il che - in effetti - sarebbe possibile nelle circostanze indicate nell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato, vale a dire, in casi eccezionali. In conformità dell'articolo 170, paragrafo 2, dell'APK, nell'ambito del procedimento di primo grado, l'onere di dimostrare la sussistenza delle condizioni dell'efficacia retroattiva a norma dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato grava sulla parte attrice.
24. I dubbi interpretativi concernono la questione se la variazione della classificazione tariffaria dei prodotti importati dalla ricorrente in cassazione e la conseguente perdita di validità della decisione ITV, la condotta delle autorità doganali in sede di accettazione delle dichiarazioni doganali fondate sulla decisione ITV e la tipologia di uso dei prodotti indichino la sussistenza di casi eccezionali ai sensi del regolamento delegato.

25. La Sezione adita del Varhoven administrativen sad chiede che sia interpretata la succitata disposizione del regolamento delegato e sottopone pertanto, in conformità dell'articolo 267 TFUE, la seguente questione pregiudiziale:

Se il fatto che nel periodo (di circa dieci mesi) compreso tra la perdita di validità della decisione ITV e l'importazione per la quale è richiesto il ricorso al regime di uso finale siano state effettuate alcune importazioni (nove) senza che le autorità doganali abbiano corretto il codice dichiarato della nomenclatura combinata e i prodotti siano stati utilizzati per una finalità esentata dal dazio antidumping, rappresenti un caso eccezionale ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato, idoneo a costituire, a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, un fondamento per la concessione di un'autorizzazione retroattiva del ricorso al regime doganale di uso finale in conformità dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione in relazione a un'importazione di prodotti avvenuta prima della data di accettazione della domanda di autorizzazione e dopo la perdita di validità di una decisione ITV a favore del titolare del regime per detti prodotti in ragione di una variazione della nomenclatura combinata.

[procedimento nazionale] [omissis]

Per i motivi che precedono e sulla base dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE [procedimento nazionale] [omissis], il Varhoven administrativen sad, in composizione collegiale con tre membri della I Sezione, emana la seguente

ORDINANZA:

[Or. 10] [procedimento nazionale] [omissis]

Ai sensi dell'articolo 267, primo comma, lettera b), TFUE, si CHIEDE alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla seguente questione:

Se il fatto che nel periodo (di circa dieci mesi) compreso tra la perdita di validità della decisione ITV e l'importazione per la quale è richiesto il ricorso al regime di uso finale siano state effettuate alcune importazioni (nove) senza che le autorità doganali abbiano corretto il codice dichiarato della nomenclatura combinata, e i prodotti siano stati utilizzati per una finalità esentata dal dazio antidumping, rappresenti un caso eccezionale ai sensi dell'articolo 172, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione, idoneo a costituire, a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione, un fondamento per la concessione di un'autorizzazione retroattiva del ricorso al regime doganale di uso finale in conformità dell'articolo 254 del codice doganale dell'Unione in relazione a un'importazione di prodotti avvenuta prima della data di accettazione della domanda di autorizzazione e dopo

la perdita di validità di una decisione ITV a favore del titolare del regime per detti prodotti in ragione di una variazione della nomenclatura combinata.

Il procedimento [omissis] è SOSPESO sino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

[procedimento nazionale] [omissis]

DOCUMENTO DI LAVORO